



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 22 settembre 2025

Deliberazione n. 2025/29/277

Oggetto: Giudizio Civile Ricorso ex art. 316 ss. notificato ai sensi art. 3 bis L. n. 53/1994 in data 22 luglio 2025 - Giudice di Pace di Ariano Irpino (AV) - udienza del 18 febbraio 2026 – sig.ra [redacted] c/Consorzio ASI di Avellino per risarcimento danni materiali subiti a causa del sinistro n. 203/25/51049 del giorno 12 aprile 2025, ore 23:30 circa, veicolo danneggiato Mercedes E220 tg. [redacted] in località Comune di Flumeri (AV) – Fondo Valle Ufita nei pressi ex Fiat A.I. di Flumeri (AV) direzione Grottaminarda–Carife. Conferimento incarico legale e relativo mandato.

L'anno duemilaventicinque il giorno 22 del mese di settembre alle ore 16,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2. Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3. Pasquale DE SANTIS	- Componente	assente
4. Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott.ssa Filomena GAMBACORTA	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Dirigente Ufficio Amministrativo – Affari Generali dott.ssa Roberta Giordano





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

IL COMITATO DIRETTIVO

VISTA preliminarmente la relazione dell'Avv. Francesco Sica di cui alla nota del 16 settembre 2025, prot. n. 5982;

PRESO ATTO che in data 22 luglio 2025, veniva notificato a mezzo pec ai sensi dell'art. 3 bis L. n. 53/94, al Consorzio ASI un atto (*acquisito al protocollo consortile n. 4928 in pari data*), con il quale l'avv. Gerardo Pizzulo, in nome e per conto della sig.ra omissis proponeva ricorso ai sensi ex art. 316 ss. e 281 decies c.p.c. al Giudice di Pace di Ariano Irpino (AV), al fine di fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti e per l'effetto dichiarare: *".....la piena responsabilità di esso intimato Consorzio ASI di Avellino nella produzione del sinistro de suo e condannarlo al risarcimento di tutti i danni derivati all'autovettura Mercedes E220 D tg. omissis li proprietà dell'istante e per le causali di cui sopra, al pagamento, in suo favore della complessiva somma di € 3.109,00....."*;

CONSIDERATO CHE

- il Liquidatore della Generali Italia S.p.a. dott.ssa Sabrina Daiu comunicava per le vie brevi *"l'impossibilità di raggiungere un accordo con il legale di controparte, in quanto la somma richiesta da quest'ultimo è stata ritenuta eccessiva rispetto all'effettivo danno riscontrato"*;
- l'Assicurazioni Generali Italia S.p.a. ha tenuto fin qui i necessari rapporti con la sig.ra omissis ed il legale, senza però giungere, ad oggi, alla composizione stragiudiziale della controversia;

VISTA altresì la relativa proposta dell'Avv. Francesco Sica di cui alla nota del 16 settembre 2025, prot. n. 5982, di nominare *"un legale al fine di costituirsi e resistere nel giudizio (R.G. n. di cui in premessa, con le più ampie facoltà di legge, nei termini di cui al ricorso ex artt. 316 ss. e relativo Decreto del GdP di Ariano Irpino (AV) del 21 luglio 2025, per dedurre le giuste difese in favore del Consorzio e tutelare gli interessi nonché le ragioni dell'Ente, anche mediante la individuazione del professionista secondo la procedura di cui all'art. 14 della Polizza Assicurativa n. 361124162 attualmente in essere, stipulata con la Compagnia Assicurativa Generali Italia S.p.a. che garantisce l'Ente per la Responsabilità Civile verso terzi sulle strade di propria competenza, senza che in quest'ultima ipotesi, vi sia alcun onere a carico del Consorzio, in quanto lo stesso è coperto da polizza assicurativa"*;

VISTO anche l'art. 14 della Polizza Assicurativa di responsabilità Civile verso Terzi n. 361124162 stipulata con la Compagnia Assicurativa Generali Italia S.p.a. che garantisce l'Ente per la responsabilità civile verso terzi sulle strade di propria competenza, che recita: *"La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile....., a nome dell'assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato...."*;

RITENUTA valida e pienamente condivisibile la relativa proposta, in particolare relativamente alla nomina del legale secondo la procedura di cui all'art. 14 della Polizza Assicurativa innanzi richiamata;

RILEVATO che l'udienza per la comparizione è stata fissata per il giorno 18.02.2026, ore 09:30, come da Decreto del Giudice di Pace di Ariano Irpino (AV) – sezione civile del 21.07.2025;

RITENUTO

- necessario rispettare i termini per l'attivazione da parte degli uffici di competenza delle relative procedure amministrative nonché per la costituzione in giudizio di cui all'atto di citazione;
- necessario altresì costituirsi in giudizio per dedurre le giuste difese in favore del Consorzio e tutelare gli interessi nonché le ragioni dell'Ente;

RITENUTO pertanto, necessario ed opportuno affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente, e quindi la rappresentanza e difesa del Consorzio ASI di Avellino dinanzi al Giudice di Pace di Ariano Irpino (AV), nel procedimento civile sopra descritto all'Avvocato che verrà designato dalla Generali Italia S.p.a. – Area Liquidazione Servizio Gestione Sinistri;



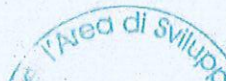
CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

VISTO lo schema di disciplinare d'incarico approvato con Deliberazione n. 2018/21/296 del 18 settembre 2018 nel quale sono prestabilite le modalità di svolgimento dell'incarico ed i compensi determinati in base ai *valori minimi di liquidazione* – di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato in virtù della Deliberazione n. 2022/21/263 del 15 novembre 2022 al Decreto Ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147 (*pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'08 ottobre 2022*) dal titolo *"Regolamento recante modifiche al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"*; ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di incaricare l'Avvocato che verrà designato a tal uopo dalla Generali Italia S.p.a. - Area Liquidazione Servizio Gestione Sinistri, compagnia assicuratrice dell'Ente per la Responsabilità Civile verso Terzi in virtù della Polizza Assicurativa in essere al momento del sinistro, di rappresentare e difendere il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino innanzi al Giudice di Pace di Ariano Irpino (AV) (R.G. n. [redacted] posto in essere dalla sig.ra [redacted] omissis c/ Consorzio ASI di Avellino, con potere di transigere e/o accettare rinuncia in via stragiudiziale o eventualmente in giudizio.
- 3) Di dare atto che l'affidamento del suddetto incarico non comporta alcun onere a carico del Consorzio, in quanto il compenso professionale e tutte le spese di giudizio per la suddetta attività cadono a carico della Generali Italia S.p.a. così come previsto dall'art.14 della Polizza Assicurativa n. 361124162;
- 4) Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il disciplinare di incarico con il professionista designato dalla Generali Italia S.p.a. e la *procura ad litem* con ogni potere e facoltà.
- 5) Di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo- Affari Generali a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici ed all'Ufficio Contabile, nonché all'Ufficio di Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/2013.

II SEGRETARIO
Dott.ssa Roberta Giordano



II PRESIDENTE
Arch. Pasquale PISANO